

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL
TUSCOLO**

Approvato dall'Assemblea del 20 novembre 2016

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata come da Statuto (Art. 24) presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno della Provincia ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica, o in alternativa trasmesso ai soci con mezzi che ne garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (art.24 Statuto).

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, nelle succursali e sedi distaccate della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca oltre che i notai.

2. Le deleghe, autenticate, devono essere depositate alla segreteria di presidenza presso la sede sociale, che le protocolla entro e non oltre le ore 13 del secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza dell'assemblea.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Possono intervenire altresì un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

2. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna un cartellino esplicitante i voti esercitabili dal socio; i cartellini sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o, anche, per delega.

3. Gli incaricati annotano in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'ingresso di ciascun socio e il numero di voti esercitabili. Il socio appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente stesso illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 30 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 30 minuti, a meno che gli stessi non stiano illustrando ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 .

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità agli scrutatori e al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

3. Per il rinnovo delle cariche sociali possono essere presentate una o più liste. Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati uguale a quello massimo previsto dallo Statuto per i singoli organi e deve essere sottoscritta dai candidati in segno di accettazione. Ogni lista diversa da quella proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente, deve essere sottoscritta da un numero di soci presentatori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

Le firme dei candidati e dei soci presentatori debbono essere autenticate con le modalità indicate dall'articolo 25 dello Statuto sociale.

Ciascun socio non può sottoscrivere più di una lista. Qualora un socio abbia sottoscritto più liste, si considera efficace la firma apposta sulla lista presentata per prima. I candidati non possono sottoscrivere alcuna lista. Le liste recanti le firme per accettazione dei candidati e le firme dei soci presentatori devono essere presentate e raccolte su moduli forniti dalla Società.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

1. Le candidature e le relative liste debbono essere presentate dal primo dei candidati alla carica di consigliere, mediante appositi moduli predisposti dalla Banca, corredate di tutta la documentazione presso la sede sociale (ufficio di presidenza), che ne rilascia al presentatore ricevuta con data ed ora entro, le ore 13 del quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ogni comunicazione inerente la lista verrà inoltrata al presentatore.

2. I moduli di presentazione delle liste, ai quali sono allegati i documenti ivi indicati, devono essere sottoscritti con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e devono contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni dei candidati:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'indicazione della carica per la quale concorrono e l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) l'indicazione della lista con la quale si candida.

3. Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità formale delle liste presentate ammettendole alla votazione.

4. Il presente **articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità dei componenti gli organi sociali.**

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. Le liste presentate con tutti i candidati devono essere affisse in modo visibile nella sede sociale e, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e nei locali dell'assemblea. I cognomi ed i nomi dei candidati componenti le singole liste, sono esposti nei locali della Banca con l'indicazione delle cariche per le quali i singoli candidati concorrono.

Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono essere evidenziati ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale sono riportate, in ordine di presentazione, come risultante dalle evidenze della segreteria di presidenza, le liste presentate ed ammesse.

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci iscritti al libro soci da almeno 90 gg. aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi. Quanto sopra non si applica per il rinnovo delle cariche che andranno in scadenza con l'esercizio 2007.

Articolo 19 (Modalità di votazione)

1. In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano, in caso il numero dei componenti l'organo da eleggere risulti inferiore al numero dei componenti della lista risulteranno eletti i primi candidati in ordine di lista.

2. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione le singole liste dei candidati, iniziando da quella proposta dal consiglio di amministrazione uscente.

3. Per votare è necessario apporre un segno sul quadratino posto in testa alla lista prescelta. Il voto così espresso si intende attribuito a tutti i candidati presenti nella lista. Non sono ammesse modifiche o sostituzioni dei candidati rispetto a quelli indicati nella lista.

4. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 (Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutina le singole schede.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto più voti.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, nel caso sia stata già chiusa la discussione dei punti all'ordine del giorno, (possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente). Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 26 (Disposizione transitoria)

La presente disposizione transitoria si applica esclusivamente con riferimento alla fusione con la Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora – società cooperativa e ha lo scopo di agevolare la piena applicazione dell'art. 54 dello statuto sociale.

La presente disposizione transitoria decorre dalla data di approvazione dell'art. 54 dello statuto sociale da parte dell'assemblea dei soci e termina il giorno precedente alla data dell'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Essa, quindi, ha la stessa durata del citato art. 54 dello statuto.

La presente disposizione transitoria si applica con le modalità riportate nei seguenti punti I. e II.

- I. Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione e il termine di vigenza della disposizione transitoria, l'assemblea dei soci eleggerà il Presidente e dieci consiglieri così scelti tra i soci nei termini di cui al citato art. 54 dello statuto:
 - a. il presidente è eletto dall'assemblea tra i soci definiti "esponenti della BCC dei Castelli Romani";
 - b. quattro consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci definiti "esponenti della BCC dei Castelli Romani";
 - c. sei consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci definiti "esponenti della BCC del Tuscolo";
- II. Tra la data di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, del progetto di fusione e la data immediatamente antecedente alla decorrenza degli effetti giuridici della fusione:
 - a. non si applica la "Sezione Seconda – Elezione delle cariche sociali" del "Capo VI – Votazioni Assembleari" del presente Regolamento;
 - b. l'assemblea elegge il Presidente e dieci consiglieri, scegliendoli tra i soci della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e tra i soci della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora. Più specificatamente, l'assemblea dei soci elegge il Presidente e quattro consiglieri scegliendoli tra i propri soci ed elegge i restanti sei consiglieri, soci della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora, che sono stati previamente designati dall'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora;
 - c. l'assemblea elegge i componenti del Collegio Sindacale scegliendoli anche tra i non soci, tenendo conto che il Presidente del Collegio Sindacale, un componente effettivo e un componente supplente sono eletti tra i soggetti previamente designati dall'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora;
 - d. le candidature per la carica di Presidente e dei quattro consiglieri da eleggere tra la compagine sociale sono presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; parimenti, sono presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione le candidature per un componente effettivo e un componente supplente del Collegio Sindacale e per due componenti effettivi e due componenti supplenti del Collegio dei Probiviri, mentre il Presidente del Collegio dei Probiviri è designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.